

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**Sede di BELLUNO**
V.le Fantuzzi, 24
32100-BELLUNO

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, ESAMI DI LABORATORIO E
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
ANNI 2014/2015

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione sul Lavoro e le Malattie Professionali – SEDE DI BELLUNO – in persona del Direttore dott. Antonio Salvati

E

La clinica SALUS s.r.l. di Belluno – via Vaccari, 1 - (P.IVA 00769230251) qui rappresentata dal d.ssa Emma Ricci Dal Molin (C.F. RCCMME411256I981U) che agisce in qualità di amministratore unico della specificata società.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – L'INAIL provvederà ad inviare presso la Salus s.r.l. i propri assicurati per l'effettuazione degli esami clinici specialistici relativamente a ecografie, RX, RMN e TAC.;

ART. 2 – La Struttura medica si impegna, prima di effettuare le visite richieste, ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento i cui estremi dovranno essere riportati sull'impegnativa (mod. 127/I);

ART. 3 – Eseguire gli accertamenti entro 5 giorni dalla richiesta dell'Inail ed ad inviare il referto entro i successivi 5 giorni;

ART. 4 – L'INAIL invierà i propri assicurati muniti di apposita impegnativa (mod. 127/I) nella quale verrà indicato il tipo di prestazione richiesta;

ART. 5 – Il corrispettivo della singola prestazione sarà quello indicato nel Tariffario Regionale attualmente in vigore.

La fattura dovrà essere intestata a: INAIL Direzione Regionale Veneto S. Croce, 712 – 30135 Venezia, con l'indicazione che la prestazione è stata resa per la Sede di Belluno, allegando la sezione B del Mod. 127 I controfirmato dall'assicurato che riceve la prestazione dettagliandone la tipologia per consentire la corretta imputazione contabile e fiscale

ART. 6 – L'INAIL si impegna a procedere al pagamento dei compensi dovuti entro 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento delle fatture emesse dalla struttura, mediante bonifico bancario o postale. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Regionale per il Veneto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, L'INAIL si riserva di applicare una penale pari al 15% dell'importo della prestazione oggetto di inadempimento; nei casi più gravi l'INAIL si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto a suo insindacabile giudizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

ART. 7 – La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio e ha durata di due anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2015 e non è tacitamente rinnovabile.

Rimane salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'Istituto da comunicare con formale disdetta da inoltrarsi alla struttura, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della decorrenza del recesso.

Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico della SALUS.

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati acquisiti in qualsiasi modo nel corso della collaborazione di cui alla presente convenzione sono soggetti alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Legale Rappresentante Sig.ra Emma Ricci Dal Molin manifesta la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lettera g) e 20 del D.Lgs. n. 196/2003.

Belluno, 2 gennaio 2014

IL DIRIGENTE DELLA SEDE
Antonio Salvati

per la SALUS s.r.l.
d.ssa Emma Ricci Dal Molin